



Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione (FCE), sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FCE e sul FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTI il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n.508/2014, per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie, in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) e il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al FSE e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 07 marzo 2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul FEASR, sul FSE, sul FCE, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22 marzo 2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 03 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 del 25 luglio 2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

VISTI i Regolamenti delegati (UE) nn. 1048/2014 e 1049/2014 del 30 luglio 2014 della Commissione in tema di comunicazione, pubblicità e diffusione delle informazioni;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/697 della Commissione del 14 febbraio 2019, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi

unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/379 della Commissione del 19 dicembre 2018, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2018/1127 della Commissione del 28 maggio 2018, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 90/2017 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Sociale Europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1929/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di: - promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali; - preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, con particolare riguardo all'introduzione dell'art. 92 bis "Risorse REACT-EU"; - dell'art. 92 ter "Modalità di attuazione per le risorse REACT-EU" Risorse REACT EU Articolo 92b; - dell'allegato VII bis "Metodo di assegnazione delle risorse REACT-EU";

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2021/182 della Commissione del 12 febbraio 2021 che stabilisce la ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2021;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/435 della Commissione del 3 marzo 2021 che, modificando il precedente Regolamento n. 288/2014, introduce delle novità relativamente ai modelli per i Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea alla luce del nuovo obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia";

VISTO il Regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/438 e 2021/439 della Commissione del 03 marzo 2021, che

modificano, nel primo caso, il regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 e, nel secondo caso, il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per introdurre il nuovo obiettivo tematico connesso all'emergenza Coronavirus, rispettivamente, tra le categorie di intervento nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea e tra le categorie di intervento per il FESR, il FSE e il Fondo di Coesione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

VISTA la nota 378 del 09 aprile 2021 di Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, con cui viene condiviso con la Commissione Europea il percorso istruttorio relativo al REACT-EU;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2021, n. 241 e registrato dalla Corte dei Conti il 9 settembre 2021 al n. 2480, recante "Regolamento concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali";

VISTO il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione Generale. per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022, n.13, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2022 al n. 146, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Paolo Onelli;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C(2018) n. 598 del 08 febbraio 2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 2018 n. 22, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

VISTA la Circolare n. 2 del 02 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal FSE 2007-2013 nell'ambito dei PON";

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con Decisione della Commissione C(2014) n. 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C(2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C(2019) n.5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C(2020) n. 8043 del 17 novembre 2020, con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro E Delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e da ultimo con Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2023) 7515 del 20/11/2023 di approvazione della riprogrammazione del PON Inclusione - 2014-2020;

CONSIDERATO che il citato PON Inclusione prevede nell'Asse 6, finanziato con risorse dell'iniziativa React EU, la realizzazione di interventi di contrasto alla povertà generata dalla crisi pandemica che coinvolge le persone

svantaggiate e in marginalità estrema o senza dimora al fine di contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19;

VISTO l'art. 10 del citato DM n.13 del 25 gennaio 2022, che individua tra i compiti della Divisione III "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +) Programmazione 2021-2027 Coordinamento e gestione" della Dir. Gen. per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di Gestione del PON Inclusion e a valere sulle risorse del FSE nel periodo di programmazione 2014-20;

4

VISTA la Legge 08 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'art. 1, comma 386, il quale ha previsto l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale";

VISTO il Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2021 con il quale è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2021-2023;

CONSIDERATO che con Decreto del 22 ottobre 2021, pubblicato su GURI n° 306 del 27 dicembre 2021, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023 che annovera fra gli obiettivi prioritari da perseguire la realizzazione di interventi volti ad assicurare servizi di Pronto Intervento Sociale in ogni ambito sociale territoriale e che, nell'ambito della programmazione finanziaria, lo stesso Piano prevede la possibilità di attivare forme di finanziamento di tali servizi a valere sui fondi europei e in particolare REACT EU;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE e, in particolare, l'articolo 2 che aggiunge l'articolo 25 ter al regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il citato articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 che, in attuazione dell'iniziativa SAFE (Supporting Affordable Energy) prevede, tra l'altro, la possibilità di aiutare le famiglie vulnerabili a sostenere i costi del consumo energetico, anche in assenza di misure attive corrispondenti, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1304/2013 attraverso il sostegno sia del FESR sia del FSE o, nel caso di sostegno fornito dalle risorse REACT-EU, nell'ambito della priorità di investimento di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 9, terzo comma;

VISTO l'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, n. 41 concernente la "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute";

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, che stabilisce, per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità a 12.000 euro;

VISTO l'articolo 1, comma 17, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 197 che stabilisce che per l'anno 2023 sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati i nuclei familiari con ISEE valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro;

VISTO il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali";

VISTO l'articolo 57 bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con cui, tra l'altro, viene introdotto un automatismo del bonus per energia elettrica;

VISTA la nota prot. n. 4341 del 28 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, relativo alla iniziativa SAFE e misura nazionale di sostegno delle famiglie più vulnerabili;

VISTA la richiamata Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2023) 7515 del 20/11/2023 di approvazione della riprogrammazione del PON Inclusion - 2014-2020, che introduce specifiche misure volte a garantire una risposta adeguata all'emergenza energetica in atto coerentemente con la cd iniziativa SAFE al fine di sostenere le famiglie vulnerabili per coprire i costi del consumo energetico e inserisce a tale scopo due nuovi assi: l'Asse 8 SAFE-FSE e l'Asse 9 REACT-EU SAFE;

VISTA la nota, prot. DPCOE-0007600, del 27 novembre 2023, con cui il Capo Dipartimento per le politiche di coesione ed il Ragioniere generale dello Stato invitano il Presidente della Cassa per i servizi energetici e ambientali a svolgere il ruolo di beneficiario nell'ambito dei programmi operativi 2014-2020 cofinanziati dai Fondi strutturali, per la rendicontazione delle spese sostenute per l'erogazione del bonus a favore delle famiglie vulnerabili in condizioni di disagio economico, in conformità con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTA la nota, prot. n. 41798 del 4 dicembre 2023, con cui CSEA conferma la propria disponibilità a rivestire il ruolo di beneficiario ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella procedura relativa alla rendicontazione della misura del bonus sociale elettrico nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020;

VISTA la nota prot. 0042141-11-12-2023-U del 11 dicembre 2023 con cui CSEA trasmette la domanda di ammissione a finanziamento dell'operazione "Bonus elettrico a famiglie vulnerabili in condizioni di disagio economico" sul PON Inclusion-FSE 2014-2020;

CONSIDERATO CHE l'Autorità di Gestione del PON Inclusion 2014-2020 ha eseguito l'istruttoria della proposta progettuale e verificata con esito positivo la conformità con quanto previsto dall'articolo 25 *ter* del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché la coerenza con gli obiettivi del Programma (come da ultimo riprogrammato e approvato con decisione C(2023) 7515 del 20/11/2023) e la conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

TANTO PREMESSO

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Per quanto in premessa indicato, si approva la proposta progettuale denominata "*Bonus elettrico a famiglie vulnerabili in condizioni di disagio economico*" sub allegato 1, unita al presente Decreto, per

costituirne parte integrante, ammissibile a finanziamento per un importo pari ad euro 198.400.640,00 per Asse 8 e euro 22.622.000,00 per Asse 9 per un totale di € 221.022.640,00.

ARTICOLO 2

1. In ogni caso, all'ammissione a finanziamento della proposta progettuale disposta con il presente decreto segue l'approvazione della Convenzione tra le parti, previa tutte le verifiche e gli adempimenti del caso.

6

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su quello del PON Inclusionione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il Direttore Generale

Paolo Onelli

*Documento firmato digitalmente
secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per
gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice
dell'Amministrazione Digitale"*